

Allegato alla Determinazione n. del

CONTRATTO DI COMODATO IN USO GRATUITO DI BENE IMMOBILE, PER L'ISTITUZIONE DI SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE.

L'anno _____ il giorno () del mese in Umbertide, nella sede Comunale, tra i signori:

1) Sig. nata/o a il domiciliata/o per la carica in Umbertide nella sede Comunale, la/il quale agisce non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Responsabile del IV^Settore del Comune di Umbertide Cod. Fisc e P.IVA 00316550540, nell'esclusivo interesse del quale interviene alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, di seguito indicato come **"comodatario"**

2) Sig nato a il residente in titolare della ditta.....quale proprietario/rappresentante della società con sede legale in codice fiscale e partita IVA dotato dei necessari poteri di rappresentanza, di seguito indicato come **"comodante"**.

PREMESSO

- Che con atto consiliare n. 8 del 17 aprile 2016 è stato approvato il vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
- Che l' art. 3 di tale regolamento, rubricato "Luoghi della celebrazione" oltre ad individuare i luoghi aggiuntivi alla sede dei Servizi demografici di proprietà dell'Ente, che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa comunale" ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile, prevede la possibilità che la celebrazione possa avvenire presso locali di proprietà privata individuati con atto della Giunta comunale, presso i quali istituire una sede distaccata dell'ufficio di stato civile al fine di celebrarvi i matrimoni;
- Che tale possibilità si applica a locali di proprietà privata, purché acquisiti alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico idoneo, in conformità al parere del Consiglio di Stato N. 196/14 del 22 gennaio 2014, alla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici n. 10/2014 e relativa nota di diffusione pervenuta dalla Prefettura di Perugia U.T.G., prot. in uscita n. 13426 del 04/03/2014;
- Che con D.G.C. n. del , in attuazione del succitato regolamento sono state individuate alcune sedi distaccate di celebrazione dei matrimoni civili;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il sig concede al Comune di Umbertide in comodato gratuito il locale posto

all'interno/esterno/pertinenza della struttura/villa/ecc. , sita nel Comune di Umbertide, indirizzo , particella n. come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da destinare ad ufficio separato di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile.

Articolo 2

La durata del presente contratto è convenuta in anni 2 (due) con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso.

Le parti convengono che al comodatario è espressamente riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone preavviso al comodante con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza in cui il recesso dovrà avere esecuzione.

Il comodatario è obbligato a restituire il bene immobile alla scadenza del termine. Qualora, prima del termine convenuto sopravvenga una urgente ed impreveduta necessità per il comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Articolo 3

Il comodatario dovrà comunicare al comodante, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo la data e l'ora in cui avverrà la celebrazione del matrimonio, la quale è stabilita dai nubendi d'accordo con l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Umbertide.

Il comodatario acconsente a che le chiavi del locale rimangano nella disponibilità del comodante il quale sarà tenuto a consegnarle al Comune esclusivamente in occasione della celebrazione del matrimonio civile.

Articolo 4

Il locale concesso in uso gratuito al comodatario ai soli fini della celebrazione di matrimoni civili, dovrà possedere tutti i requisiti di idoneità ed agibilità.

Poiché la celebrazione del matrimonio è cerimonia pubblica, il locale dovrà essere adeguatamente accessibile al pubblico, arredato ed attrezzato da parte del comodante, con beni necessari a garantire il decoroso svolgimento della funzione cui è adibito.

Articolo 5

Il comodatario, a seguito di accurato sopralluogo dichiara di accettare il locale nello stato in cui si trova. Ogni aggiunta o modifica non potrà essere eseguita senza il preventivo consenso scritto del comodante.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti il locale concesso, sono a carico del comodante e non comportano per lo stesso, diritti di alcuna entità sia economica che sotto il profilo di servizi collegati, tenendo indenne il comodatario da spese ed oneri, comprese le spese di allestimento e

pulizia del locale, ogni qualvolta dovrà essere celebrato un matrimonio.

Articolo 6

Il comodante esonera espressamente il comodatario da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi o danni compiuti durante l'utilizzo del locale.

Articolo 7

Le spese per la registrazione inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico del comodante.

Articolo 8

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, se ed in quanto compatibile.

Articolo 9

Il comodatario, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 2003 n. 196 e successive mm. ed ii., informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Umbertide,

Il Comodante

Il Comodatario